

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

Provincia di Padova
Area Servizi Finanziari

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA
GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CONSOLIDATO
COMUNALE 2021**

NORMATIVA

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione che è in corso dall'anno 2009.

In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

La legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione all'art. 2 – stabilisce che vengono definiti e individuati: i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine.

Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati”.

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato (allegato 4/4 del Dlgs 118/2011).

Tale principio prevede che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il principio contabile applicato definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare secondo tale principio, il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Il bilancio consolidato è obbligatorio dal 2017 con riferimento all'esercizio 2016 per tutti gli enti, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

Il Bilancio Consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati.

E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, benché il termine sia solo ordinatorio.

FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e l'elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la programmazione del “Gruppo” (che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione).

Il bilancio consolidato deve rappresentare uno strumento per superare le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Esso deve consentire all'ente a capo del "Gruppo amministrazione pubblica" di disporre di un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli organismi –societari e non – in cui si articola il gruppo di cui l'ente è a capo.

Infine, il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

IL GRUPPO

Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione del Comune di Campo San Martino e degli enti/società che a vario titolo perseguono le finalità istituzionali dell'ente, nei vari ambiti di riferimento. L'area di consolidamento del bilancio è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 13/07/2022 e risulta così costituita:

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO CONSOLIDATO



La società Etra ha, sua volta, altre partecipazioni come di seguito:

- ASI S.r.l.; Capitale sociale Euro 50.000 i.v.
- Etra Energia S.r.l.; Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
- Unicaenergia S.r.l.; Capitale sociale Euro 70.000 i.v.
- Viveracqua S.c.a.r.l.; Capitale sociale Euro 97.482 i.v.
- Onenergy S.r.l.; Capitale sociale Euro 10.000 i.v.

La società ETRA eroga veri e propri servizi diretti alla cittadinanza di Campo San Martino, relativamente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di regolatore delle tariffe da applicare all'utenza.

Brevi cenni sull'attività della Società Etra:

Servizio idrico integrato

L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha proseguito l'attività di rinnovamento del settore idrico, di cui ha assunto la competenza in materia di regolazione a seguito degli esiti referendari del 2011, in forza dell'art. 21, comma 19, DL 201/2011, convertito con L. 214/2011.

Il 16 aprile 2015 l'AEEGSI ha completato l'iter approvativo delle tariffe 2012-2015 di Etra, oggetto della proposta tariffaria approvata dal Consiglio di Bacino Brenta il 27 marzo 2014, deliberando sia l'incremento tariffario disposto con il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per il biennio 2012-2013 la cui approvazione era ancora pendente, che quello del biennio 2014-2015 e confermando il valore dei conguagli da tariffa riconosciuti attraverso il Metodo Tariffario Idrico (delibera n. 173/2015/R/IDR). Sono dunque state accolte le proposte tariffarie già applicate in via provvisoria da Etra, sulla base di quanto disposto all'art. 9 della delibera 643/2013/R/IDR.

A dicembre 2015 è stato infine approvato con delibera n. 664/2015/R/IDR il nuovo Metodo Tariffario Idrico 2 (MTI-2) per la definizione delle tariffe del quadriennio 2016-2019.

In continuità con il precedente metodo tariffario, la predisposizione delle tariffe 2016-2017 ha previsto la determinazione dei conguagli tariffari riconosciuti per le due annualità precedenti.

In continuità con gli esercizi precedenti una quota dei ricavi da tariffa è stata destinata al Fondo Nuovi Investimenti che è sottoposto a un vincolo di utilizzo per il finanziamento di nuovi investimenti.

L'iter approvativo delle tariffe 2016-2019 si esplicherà in una prima fase di formalizzazione della proposta tariffaria da parte del Consiglio di Bacino Brenta, che verrà quindi sottoposta a deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.

Per quanto concerne il servizio esso si svolge regolarmente: Etra presidia il processo di captazione e distribuzione di acqua potabile attraverso la gestione di centrali di produzione, accumulo e rilancio, potenziando, altresì, la rete di fognatura ed i suoi impianti di depurazione.

Servizio ambiente

Nell'ambito dell'evoluzione normativa delle tariffe del servizio rifiuti, si ricorda nel 2013 l'introduzione (L.214/2011) della TARES, la Tariffa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Con il primo gennaio 2014 la TARES è stata abrogata ed è iniziata l'era della IUC, l'Imposta Unica Comunale, introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 n.147/13 e composta da:

- IMU, Imposta Municipale di natura patrimoniale dovuta dal proprietario dell'immobile;
- TASI, tributo a copertura dei servizi indivisibili dovuta sia dal proprietario che dall'utilizzatore dell'immobile (inquilino);
- TARI, per la gestione dei rifiuti dovuto dall'utilizzatore dell'immobile (proprietario o inquilino).

Il legislatore, riprendendo la logica della TARES, già nel 2014 e, mantenendo invariata la normativa dell'anno precedente, anche nel 2015 ha confermato e rafforzato la possibilità di gestire la TARI come tariffa corrispettiva in luogo del tributo.

Si consolidano quindi le scelte già fatte negli scorsi anni da Etra e dai Comuni sull'organizzazione del servizio, con **misurazione puntuale dei rifiuti conferiti** e con vantaggi per gli utenti in termini di risparmio sull'imposta provinciale e sulla detraibilità dell'IVA.

Per consolidare il **modello tariffario corrispettivo** basato sul principio "Chi inquina paga", Etra sta ampliando l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti già messi in atto in ampie porzioni del territorio, come microchip e press container per il secco residuo.

ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Conto economico

Il conto economico consolidato 2021 si chiude con un risultato positivo della gestione di € 694.490,60.

Voci	Conto economico comune	Conto economico consolidato
Valore della produzione	3.299.119,89	5.497.691,08
Costi della produzione	3.074.996,42	5.136.876,40
Risultato della gestione operativa	224.123,47	360.814,68
Proventi e oneri finanziari	32.709,80	-16.800,94
Rettifiche di valori di attività finanziarie	0	0
Proventi e oneri straordinari	432.225,39	432.225,39
Imposte sul reddito	51.819,09	81.748,53
Risultato di esercizio	637.239,57	694.490,60

Il risultato dell'esercizio è così imputabile:

Risultato di pertinenza del gruppo	694.490,60
Risultato di pertinenza di terzi	0
TOTALE	694.490,60

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2021 con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune è il seguente:

Voci	Stato patrimoniale comune	Bilancio consolidato
Immobilizzazioni immateriali	81.421,99	135.289,73
Immobilizzazioni materiali	12.998.504,30	19.519.806,10
Immobilizzazioni finanziarie	2.973.528,09	113.675,19
Totale immobilizzazioni (a)	16.053.454,38	19.768.771,02
Rimanenze	0	70.599,24
Crediti	591.369,67	1.918.214,28
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
Disponibilità liquide	2.494.448,98	2.508.867,38
Attivo circolante (b)	3.085.818,65	4.497.680,90
Ratei e risconti attivi (c)	2.408,55	13.045,30
Totale attivo (a) + (b) + (c) + (d)	19.141.681,58	24.279.497,22
Patrimonio netto (a)	14.102.719,95	14.235.051,24
Di cui Patrimonio netto di terzi	0	0
Fondo per rischi e oneri	37.479,31	245.439,39
TFR	3.337,50	44.599,83
Debiti	1.773.233,37	4.124.708,92
Ratei e risconti	3.225.111,45	5.629.697,84
Totale del passivo	19.141.681,58	24.279.497,22
Conti d'ordine	1.176.332,92	1.176.332,92

Nota Integrativa

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

Come prima attività è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta.

Le partecipazioni del Comune di Campo San Martino sono le seguenti:

SOCIETA' DI CAPITALE e CONSORZI	
<i>Partecipazioni Dirette</i>	<i>Partecipazioni Indirette in proprietà di Etra</i>

		<i>spa</i>	
<i>Denominazione</i>	<i>Percentuale %</i>	<i>Denominazione</i>	
Etra Spa	1,27	Onenergy Srl* Asi Srl Unicaenergia Srl Viveracqua Scarl Etra Energia srl	
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI	2,62		
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA	1,00		

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il "gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti comporta un importante lavoro di analisi del portafoglio partecipazioni.

In base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Campo San Martino sulle singole società ed organismi partecipati si determina l'area di consolidamento.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento;

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, D.lgs 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Fanno pertanto parte del "Gruppo amministrazione comunale di Campo San Martino" i seguenti organismi:

- Etra Spa con le sue partecipazioni indirette,
- Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti,
- Consiglio di bacino Brenta.

Secondo il principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, gli enti e le società del gruppo del Comune di Campo San Martino possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
- Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento, Si deve evitare che l'esclusione

di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerati.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. (MODIFICA PREVISTA DAL D.M. 11/8/2017)

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. (MODIFICA PREVISTA DAL D.M. 11/8/2017)

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. (MODIFICA PREVISTA DAL D.M. 11/8/2017)

Dopo le verifiche previste nei punti precedenti si prende atto che l'area di consolidamento è costituita dal Comune di Campo San Martino (capogruppo) e dalla società Etra Spa sulla base della cosiddetta soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lett.a) del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento. Le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal conto economico e dallo stato patrimoniale del comune sono le seguenti:

	COMUNE	soglia di rilevanza 3%	ETRA 1,27%
totale attivo	19.141.681,58	574.250,45	637.695.803,00
patrimonio netto	14.102.719,95	423.081,60	235.987.258,00
totale ricavi caratteristici	3.299.119,89	98.973,60	177.619.872,00

Risultano escluse dal consolidamento tutte le società partecipate da Etra spa, in quanto la percentuale di rilevanza di ogni società, rispetto ai dati desunti dal bilancio economico patrimoniale del Comune, risulta inferiore al 3% e, inoltre, la somma di tutte le percentuali di rilevanza delle partecipate di Etra spa (partecipazioni indirette del Comune) è ampiamente inferiore al 10%.

Risultano, inoltre, esclusi:

1. il Consiglio di bacino Brenta, in quanto con comunicazione del 24/01/2022, prot. 668, lo stesso comunica di aver optato, anche per il 2021, per la non tenuta della contabilità economico patrimoniale;
2. il Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti, in quanto con comunicazione del 24/01/2022, prot. 669, lo stesso comunica di aver optato per il 2021 per la non tenuta della contabilità economico patrimoniale;

Il consolidamento viene effettuato con il **sistema proporzionale**.

Per ogni indicazione o informazione sulle succitate società si rimanda ai Bilanci delle stesse.

PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4/4 del DLgs 118/2011 e adottare lo schema dell'allegato n. 11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato. Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

A tal fine si è proceduto alla eliminazione di tutte le operazioni finanziarie/economiche tra le società/Comune del gruppo, oltre alla eliminazione delle partecipazioni tra le società stesse.

Per una visione più chiara delle operazioni eliminate si è proceduto alla stesura in unico documento dei conti economici e degli Stati Patrimoniali dei componenti del gruppo, ove per ogni voce è indicato l'importo "infragruppo" da eliminare.

Le operazioni infra gruppo riguardano:

CONTO ECONOMICO

- utili del Comune derivanti dalla partecipazione in Etra per € 41.779,28
- minori costi del Comune e minori ricavi di Etra spa per € 46.805,77
- minori ricavi del Comune e minori costi di Etra spa per € 56.606,76

STATO PATRIMONIALE

- eliminate le partecipazioni del Comune in Etra per euro 2.926.431,38
- minori crediti di Etra e conseguenti debiti del Comune per euro 95.791,60
- minori debiti di Etra e conseguenti crediti del Comune per euro 33.273,12

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono stati quindi rettificati secondo le modalità indicate nei punti precedenti.

Successivamente, alle singole voci del Conto economico e dello Stato patrimoniale del Comune sono state sommate le corrispondenti voci di bilancio delle società del gruppo, in misura proporzionale alla quota di partecipazione del comune. (cd. metodo proporzionale).

Si precisa che le percentuali utilizzate per consolidare il bilancio sono state le seguenti:

- Etra spa 1,27%

Nel foglio di consolidamento sono chiaramente evidenziati gli importi contabili integrali delle società da consolidare, voce per voce, oltre agli importi contabili del Comune.

Tali importi troveranno nei Bilanci delle Società e del Comune ogni informazione utile alla loro comprensione.

Si rinvia pertanto per ogni approfondimento ai bilanci:

- Società Etra spa (<https://www.etraspa.it/amministrazione-trasparente/bilanci/>);
- Rendiconto2021 del Comune
(<https://www.comune.camposanmartino.pd.it/c028020/zf/index.php/trasparenza/index/index/categorie/120>)

Campo San Martino 23 agosto 2022



IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott.ssa Patrizia Zonato
Patrizia Zonato